

Al Ministro dello Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali
On. **Luigi Di Maio**

Al Ministro della Salute
On. **Giulia Grillo**

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
On. **Marco Bussetti**

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. **Giuseppe Conte**

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
Dott. **Stefano Bonaccini**

Al Presidente dell'A.N.C.I.
Dott. **Antonio Decaro**

OGGETTO: educatori professionali

On Ministri e On Presidenti

Con la presente la SIPED (Società Italiana di Pedagogia) e il CONCLEP (Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista) intendono evidenziare come **la legge 205/2017, commi 594-601**, avendo chiarito la situazione che creava confusione occupazionale tra le due figure professionali di educatori professionali laureati rispettivamente nella facoltà di Scienze della Formazione e nella Facoltà di Medicina, necessiti ora di poter **essere applicata con urgenza nelle previste norme transitorie** (i 60 cfu) per sanare la situazione di tanti che lavorano e richiedono di avere il giusto riconoscimento.

L'offerta formativa che oggi le Facoltà di Scienze della Formazione offrono è frutto del cambiamento culturale, sociale, politico ed istituzionale iniziato negli anni '90 con i nuovi Ordinamenti Universitari (legge n. 341 del 1990, c.d. legge Ruberti). Tali Ordinamenti per rispondere ai nuovi bisogni educativi socio-sanitari hanno trasformato l'unico Corso di Laurea in Pedagogia della vecchia Facoltà di Magistero in Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (nel 1992-1993) quadriennale (Tab. XV) e suddiviso in due bienni (di base e specialistici), con tre indirizzi (insegnanti di scuole secondarie, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi formativi) richiedendo una maggiore connessione tra sistema della formazione e sistema delle professioni. Pertanto l'avvio di tale corso di Laurea nell'a.a. 1992-93, la sua trasformazione nel 2000, e l'emanazione della legge n. 270/2004, che lo ha ulteriormente modificato hanno costituito il processo attraverso cui consolidare e legittimare una base formativa comune per tutti i professionisti dell'educazione attraverso

- una Laurea triennale oggi classe L-19 che forma l'Educatore professionale socio-pedagogico;
- una laurea magistrale (+2) che forma i Pedagogisti.

Tale percorso però non è stato contemporaneamente coadiuvato da una direttiva legislativa e politica chiara, che andasse in tale direzione. Anzi durante questo periodo l'introduzione del decreto n. 520 del

1998, approvato dal Min. della Sanità, nel mettere ordine tra le figure professionali del settore sanitario ha decretato che la Facoltà di Medicina, attraverso un Corso di Laurea triennale, formasse gli Educatori Professionali abilitati e con albo. Oltre al dovere di precisare che è un'anomalia soltanto italiana l'attribuzione di un titolo di "educatori" alla Facoltà di Medicina, occorre ricordare che in realtà tale decreto non è stato altro che la riorganizzazione di decreti precedenti che attribuivano a tale professionista compiti non certo educativi. Questo lo rileviamo prima dal d.m. 10 febbraio 1984 (c.d. decreto Degan), che pur adottando la denominazione di "Educatore professionale", attribuiva a questa figura funzioni poco specificate, quindi dal d.m. n. 57/1997 che, individuando il profilo del Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, mirava ad attribuirgli competenze di natura prettamente terapeutica in interventi riabilitativi ed educativi su soggetti con disagio psico-sociale e disabilità psichica. Successivamente, quest'ultimo decreto è stato soppresso dal d.m. n. 182/2001.

La riforma degli Ordinamenti Didattici Universitari sembra aver ignorato tali decreti andando sempre più delineando la distinzione tra educatori professionali impegnati nell'area sanitaria e quelli dell'area sociale (basta leggere le discipline delle due classi). Così all'Educatore con la Laurea triennale proveniente dal corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, in continuità con la sua natura storica, educativa e sociale, vengono fornite specifiche e qualificanti competenze nel campo educativo sociale, pur non disdegnando saperi di natura sanitaria. All'Educatore professionale, invece, della Facoltà di Medicina, vengono fornite competenze di natura tecnico-sanitaria pur non disdegnando qualche sapere in pedagogia. Non c'è allora da meravigliarsi se oggi si presentino due realtà professionali inequivocabilmente differenti dovute a:

- percorsi formativi formalmente non equiparabili (classe L-19 e classe L-SNT2)
- profili nominalmente uguali distinti giuridicamente e per competenze

Oggi:

1- **la legge 205/2017 comma 594-601** ha riconosciuto giuridicamente tali figure professionali evidenziandone affinità e differenze.

2- Il **Tavolo tecnico per la definizione del percorso formativo degli "educatori" di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 8116 del 12 marzo 2018**

riunitosi in data 20 marzo, 2 maggio e 12 giugno 2018 presso il Ministero dell'università e della ricerca nella stanza n. 22, piano sesto, alla presenza di: Prof. Lucio D'ALESSANDRO, in rappresentanza della C.R.U.I., Dott. Nicola TITTA e Dott. ssa Maria Rita Venturini in rappresentanza dell'associazione A.N.E.P., Prof. Mario AMORE in rappresentanza del C.U.N., Dott.ssa Cristina RINALDI, in sostituzione della Dott.ssa Ugenti, in rappresentanza del Ministero della Salute, la Prof.ssa Silvana Calaprice in rappresentanza della S.I.Ped., nonché il Dott. Daniele Parmeggiani, in qualità di mero uditore, in rappresentanza dell'A.P.P. (Associazione Professioni pedagogiche) e per il M.I.U.R. la dott.ssa Vanda Lanzafame e il Dott. Marco Coccimiglio, ha discusso dell'opportunità di un'eventuale unificazione dei due percorsi formativi già precedentemente previsti, il percorso di laurea sanitaria L/SNT2, abilitante per il profilo dell'area sanitaria di "educatore professionale" e il percorso di laurea della classe L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione,

ha preso atto ed evidenziato che la novella legislativa distingue espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, rispetto a quello dell'educatore professionale socio-sanitario dovuta ad una realtà occupazionale ben delineata e chiaramente rispondente a competenze specificamente diverse.

3- **La lettera inviata dal Miur a firma del Direttore Generale dot.ssa Maria Letizia MELINA** in data 18 luglio 2018 e indirizzata **ai Rettori delle Università Italiane** e p.c al Capo del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, M.I.U.R., alla C.R.U.I., al C.U.N. **avente per oggetto Corso Intensivo di formazione di cui all'art.1 comma 597 della legge dicembre 2017,n.205, ha invitato i Rettori** a porre in essere tutte le attività propedeutiche necessarie alla attivazione dei corsi in parola al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare al datore di lavoro, per i fini previsti dalla legge stessa, la documentazione attestante l'avvenuta "preiscrizione al corso". Tutto ciò dopo averne informato la CRUI, e avendo ricevuto dal CUN in data 15 giugno 2018 **parere positivo** motivato in merito ai contenuti formativi della laurea L-19 e della natura professionalizzante del corso intensivo.

4. A fronte quindi della necessità di fare chiarezza e, al tempo stesso di rispondere alle **strutture sanitarie che oggi si avvalgono di Educatori socio-pedagogici** per rispondere agli interventi di carattere educativo, **chiediamo** che venga ripristinato quanto contenuto nel DDL originario 2443 confluito con modifiche nella L.205, ovvero la **possibilità da parte dei laureati L19 di accedere anche alle strutture sanitarie, limitatamente alle attività educative.**

5. Infine rimane aperta una terza tipologia occupazionale: quella riguardante **gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia**. Queste figure professionali di educatori non sono compresi nella Legge 205 perché normati dalla antecedente **Legge 107, con Decreto Legislativo 65** del 13 aprile 2017 riguardante gli educatori che operano nell'infanzia (0-6). Ad oggi però non sono stati emanati **i decreti attuativi**, e si è generata attesa e apprensione nei **servizi educativi per l'infanzia** riguardanti i titoli di accesso delle figure professionali. Poiché i tempi sono stretti e il rinnovo degli incarichi urgente, chiediamo a questo punto almeno di ribadire esplicitamente **la non retroattività delle disposizioni previste dal DL 65** per consentire agli educatori per il prossimo anno di continuare la loro attività e sollecitiamo il MIUR a fare chiarezza con urgenza sull'attuazione del D.L. 65.

Con osservanza



Prof.ssa Simonetta Polenghi
Presidente SIPed (Società italiana di pedagogia)

Prof.ssa Silvana Calaprice
Coordinatrice CONCLEP (Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista) e delegata SIPed per le professioni educative



28.7.2018